



**Ai gentili clienti - Loro Sedi**

**Invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA per il  
quarto trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019 –  
prorogata la scadenza al 10.04.2019**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **il prossimo 28.02.2019 scade il termine** per la presentazione della **comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche**, relative al **quarto trimestre 2019**. Sono esonerati soltanto coloro che **non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni** e/o non sono tenuti **a presentare la dichiarazione annuale IVA**, sempreché tali condizioni di esonero **non vengano meno nel corso dell'anno**. Inoltre, come indicato nelle FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017, **non sono tenuti** alla comunicazione dei dati delle liquidazioni coloro che nel periodo di riferimento **non hanno realizzato né operazioni attive né operazioni passive**. Ai sensi dell'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche **è punita con una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro**. La sanzione **è ridotta alla metà** (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, **entro 15 giorni dalla scadenza**, il soggetto passivo IVA: i) **effettui la trasmissione** della comunicazione in precedenza non effettuata; ii) **oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata**. Per l'assolvimento delle suddette sanzioni è possibile avvalersi **dell'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs.472/1997 (R.M. 104/E/2017). A seconda di quando si perfeziona il ravvedimento, la sanzione di cui all'art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97 **è ridotta da a 1/9 a 1/5**. Il ravvedimento si applica: i) **sulla sanzione ridotta**, qualora la correzione della comunicazione avvenga **entro il 15° giorno successivo alla scadenza**; ii) sulla **sanzione piena**, qualora la correzione avvenga **a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza**. La suddetta sanzione, ridotta dall'applicazione del ravvedimento operoso, deve essere

versata **utilizzando il seguente codice tributo: 8911.**

## Premessa

L'art. 4, co. 2, del D.L. 193/2016 ha introdotto l'art. 21-bis del D.L. 78/2010, stabilendo, a decorrere **dall'1.1.2017**, l'obbligo di **comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 1-bis, del D.P.R. 23.3.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, co. 1, lett. e), e 74, co. 4, del D.P.R. 633/1972.

## Osserva

Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793** sono stati approvati, fra gli altri, il modello per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e le istruzioni per la sua compilazione, nonché le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica.

Sono tenuti all'adempimento **tutti i soggetti passivi IVA** che effettuano le **liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile**, ovvero **trimestrale** in presenza dei presupposti per esercitare la relativa opzione. In particolare, sono obbligati alla **presentazione della comunicazione**, ai sensi dell'art. 21-bis, co. 1, del D.L. 78/2010, i soggetti passivi IVA:

- gli **esercenti attività d'impresa** (art. 4 del D.P.R. 633/1972);
- gli **esercenti arti e professioni** (art. 5 del D.P.R. 633/1972).

**Sono esonerati** dalla presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell'art. 21-bis, co. 3, del DL 78/2010, i **soggetti passivi IVA**:

- non obbligati alla **presentazione della dichiarazione annuale IVA**;
- **non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA**, purché, nel corso dell'anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (FAQ n. 11 del 26.5.2017), l'obbligo di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, per il trimestre interessato, non sussiste in **assenza di dati da indicare nel quadro VP** (ad esempio, il contribuente che nel periodo di riferimento non ha effettuato alcuna operazione attiva o passiva), **salvo** che si debba dare evidenza del **riporto di un credito dal trimestre precedente**. Conseguentemente, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione in commento.

## ESEMPIO

Un soggetto passivo IVA che liquida l'imposta mensilmente:

- può presentare la comunicazione **senza includere i moduli dei mesi privi di dati da indicare nel quadro VP**, qualora non sussista un credito derivante dal mese precedente al quale dare evidenza;
- **non è tenuto a presentare la comunicazione** se per tutti i mesi del trimestre (ad esempio, aprile, maggio e giugno) **non ha dati da indicare nel quadro VP** e **non sussiste un credito da riportare** dal mese precedente (ad esempio, marzo).

### Dati oggetto della comunicazione

La comunicazione ha ad oggetto i **dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche**, siano esse mensili o trimestrali. Tali **dati devono essere indicati nel quadro VP del modello di comunicazione**.

Rigo	Descrizione
VP1	Periodo di riferimento (mese o trimestre); segnalazione di situazioni particolari (subforniture, agevolazioni in caso di eventi eccezionali o operazioni straordinarie)
VP2	Totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti e quelle non soggette ad IVA per le quali è obbligatoria la fatturazione); sono incluse anche le operazioni ad esigibilità differita e quelle soggette a reverse charge.
VP3	Totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA; sono inclusi gli acquisti intracomunitari, le importazioni, gli acquisti ad esigibilità differita, gli acquisti con IVA indetraibile
VP4	IVA esigibile
VP5	IVA detratta
VP6	IVA dovuta o a credito (quale differenza tra l'IVA esigibile e l'IVA detratta)
VP7	Debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore a 25,82 euro
VP8	Credito IVA del periodo precedente
VP9	Credito IVA dell'anno precedente
VP10	Versamenti effettuati per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario
VP11	Eventuali crediti d'imposta
VP12	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
VP13	Importo dell'acconto IVA e metodo di calcolo
VP14	Importo dell'IVA da versare

### Termini per l'invio della comunicazione

La comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche deve essere presentata **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare**, fatta eccezione per quella relativa al secondo trimestre da effettuarsi entro il 16.9, senza che ciò comporti **alcuna modifica ai termini** ordinariamente previsti **per la liquidazione e il versamento dell'IVA** (mensili o trimestrali).

La trasmissione tempestiva della comunicazione in esame è comprovata dalla **ricevuta di avvenuta presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate**, resa disponibile al contribuente:

- nel proprio **Cassetto fiscale**;
- nella sezione **“Consultazione” dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”**.

I **soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente**, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2018 e annualità successive, dovranno presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche entro le scadenze sotto indicate.

Liquidazioni IVA mensili	Scadenza anno 2018
Gennaio	31.5.2018
Febbraio	
Marzo	
Aprile	17.9.2018
Maggio	
Giugno	
Luglio	30.11.2018
Agosto	
Settembre	
Ottobre	28.2.2019
Novembre	
Dicembre	

I **soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta trimestralmente**, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2018 e annualità successive, dovranno presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche entro le scadenze sotto indicate.

Liquidazioni IVA trimestrali	Scadenza anno 2018
I trimestre	31.5.2018
II trimestre	17.9.2018
III trimestre	30.11.2018
IV trimestre	28.2.2019

Conseguentemente, **il prossimo 28.2.2019 scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al quarto trimestre 2019** (per i contribuenti trimestrali), ovvero dei mesi di ottobre novembre e dicembre 2019 (per i contribuenti mensili)

Si considerano **tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini di legge**, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. Qualora il soggetto passivo IVA, entro il termine di presentazione, abbia presentato **più comunicazioni** riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce quelle precedenti.

### Regime sanzionatorio

L'art. 11, co. 2-ter, del DLgs. 18.12.1997, n. 471, prescrive il regime sanzionatorio previsto in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: è prevista, infatti, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa da un **minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000. La sanzione è ridotta della metà** (minimo euro 250 massimo di euro 1.000), se **entro i 15 giorni successivi dalla scadenza del termine prescritto**, il soggetto passivo IVA:

- effettua la trasmissione della comunicazione **in precedenza non eseguita**, oppure;
- presenta correttamente la comunicazione in precedenza errata.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate (R.M. 28.7.2017 n. 104), l'invio della comunicazione "correttiva" (in caso di comunicazione inizialmente omessa, incompleta o errata) si rende necessario laddove **si intenda regolarizzare la violazione anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA** annuale relativa al medesimo anno. L'obbligo di invio viene meno, invece, qualora il soggetto passivo IVA provveda alla regolarizzazione:

- direttamente nell'ambito della **dichiarazione IVA annuale**;
- ovvero **successivamente alla presentazione di quest'ultima**.

Per l'assolvimento delle sanzioni **è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso** di cui all'art. 13, co. 1, lett. a-bis) e ss., del DLgs. 472/1997 (R.M. 104/E/2017).

	TERMINE PRESENTAZIONE	CORREZIONE ENTRO 15 GIORNI	CORREZIONE OLTRE 15 GIORNI
	<b>28.2.2019</b>	<b>Entro 15.3.2019</b>	<b>dal 16.3.2019</b>
<b>PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA IV TRIMESTRE</b>	<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b>	<b>SANZIONE RIDOTTA</b>	<b>SANZIONE RIDOTTA</b>
	Entro il 29.5.2019 (lett. a-bis)	27,78 = (250*1/9)	55,56 = (500*1/9)
	Entro il 30.4.2020	31,25 = (250* 1/8)	62,50 = (500*1/8)

2018	(lett. b)		
	Entro il 30.4.2021 (lett. b-bis)	$35,71 = (250 * 1/7)$	$71,43 = (500 * 1/7)$
	Entro il 31.12.2025 (lett. b-ter)	$41,67 = (250 * 1/6)$	$83,33 = (500 * 1/6)$
	Fino alla notifica dell'atto impositivo (lett. b quater)	$50 = (250 * 1/5)$	$100 = (500 * 1/5)$

La suddetta sanzione, ridotta dall'applicazione del ravvedimento operoso, deve essere versata utilizzando il seguente **codice tributo: 8911**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**